

L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio d'impresa (art. 2555 del codice civile). Ciò significa che, mentre l'impresa è l'attività economica svolta dall'imprenditore, l'azienda è il complesso dei beni strumentali necessari allo svolgimento della sua attività.

Al momento dell'assunzione del primo dipendente, si costituisce un rapporto assicurativo-previdenziale tra datore di lavoro e prestatore di lavoro che comporta obbligo di iscrizione del datore di lavoro agli enti previdenziali.

La legge prevede che, in caso di cessione dell'intera azienda o di un ramo di essa, il **rapporto di lavoro** non si estingua, ma continui con il nuovo titolare dell'azienda rispetto al quale il lavoratore conserva tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro medesimo. Nel caso le esigenze produttive lo richiedano, un datore di lavoro (distaccante) può porre temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario), per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

ISCRIZIONE

Il primo adempimento dell'azienda è quello di denunciare la propria esistenza, tramite il procedimento di iscrizione. Tale adempimento, tuttavia, ha natura "dichiarativa" e non "costitutiva": l'obbligo del versamento dei contributi scaturisce, cioè, direttamente dalla stipula del contratto di lavoro e dalla successiva assunzione. Quest'ultima va denunciata telematicamente, sia agli enti previdenziali che al competente Centro per l'Impiego, mediante una procedura di comunicazione unica, denominata **UNILAV**. L'iscrizione ha, quindi, il solo scopo di permettere all'INPS di attribuire all'azienda il numero di posizione previdenziale (matricola), attribuire la classe d'inquadramento (artigianato/agricoltura/industria/commercio) e assegnare i codici di autorizzazione necessari per l'esatta determinazione dell'importo contributivo e del conseguente versamento (che, di norma, avviene mediante il modello F24) degli importi dovuti.

Per l'iscrizione, dal 1° aprile 2010 è utilizzata, in via esclusiva ed obbligatoria, la nuova procedura ed il nuovo modello di Comunicazione Unica (COMunica) che, oltre che ai fini fiscali (attribuzione codice fiscale e /o partita IVA) ed amministrativi (ad es. iscrizione al registro delle imprese) ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali ed assistenziali. Oltre all'iscrizione, l'azienda è tenuta a comunicare, in via telematica ed entro 30 giorni dal loro verificarsi, gli eventi che comportino sospensione, variazione o cessazione dell'attività

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E VIGILANZA

Nel versamento dei contributi è ricompresa sia una quota a carico del datore di lavoro che una quota a carico del dipendente. Il mancato versamento delle quote a debito, almeno limitatamente alla quota della retribuzione imponibile che il datore di lavoro trattiene in busta paga ai lavoratori, espone il datore di lavoro a conseguenze anche penali. Sull'esatto versamento dei contributi in riferimento ad obblighi inderogabili di legge si esercita l'attività di vigilanza da parte dell'Inps, degli altri enti previdenziali e degli organismi ispettivi del Ministero del Lavoro.

IL DURC

La regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili viene attestata, di norma su richiesta dell'azienda medesima, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

IL MODELLO DM10 E L'EMENS

Il **modello DM10** è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Inps, delle agevolazioni e degli sgravi. Il saldo tra le voci di debito e quelle a credito del datore di lavoro può generare un modello con saldo cd "attivo" (ossia chiuso con un saldo a debito per l'azienda) o di un modello DM10 cd. "passivo" (ossia con un saldo a credito per l'azienda). I modelli DM10 presentati (obbligatoriamente mediante procedura informatica) sono soggetti, oltre che ad una verifica formale nel momento del loro ingresso nel sistema dell'Istituto, anche ad un controllo di merito relativo alla compatibilità delle voci (sia a credito che a debito) in esso esposte, rispetto alle caratteristiche contributive associate alla matricola dell'azienda. Eventuali errori di esposizione conducono all'emissione di una segnalazione inviata all'azienda denominata "nota di rettifica": anch'essa può essere "attiva" (ossia con segnalazione di somme dovute dall'azienda all'INPS) ovvero "passiva" (ossia con segnalazione di somme costituenti "credito" dall'azienda nei confronti dell'INPS).

Il **modello EMens**, introdotto a partire dalle denunce con competenza relativa al mese di Gennaio 2005 (ossia da presentarsi entro il 28.02.2005), è quel flusso telematico tramite cui i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD) trasmettono mensilmente agli Enti previdenziali, direttamente o tramite gli incaricati, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili:

- al calcolo dei contributi;
- all'implementazione delle posizioni assicurative individuali;
- all'erogazione delle prestazioni.

IL FLUSSO UNIEMENS

A partire dalle denunce con competenza relativa al mese di Maggio 2009 (ossia da presentarsi entro il 30.06.2009), ha preso il via l'unificazione dei flussi EMens e DM10 in un unico flusso informativo denominato UNIEMENS. Le aziende e gli intermediari hanno avuto a disposizione tutto il secondo semestre dell'anno 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema: **il passaggio a regime è avvenuto dal 1° gennaio 2010.**

AZIENDE AGRICOLE CON DIPENDENTI

Gli adempimenti delle aziende agricole sono parzialmente diversi rispetto a quelli della generalità delle aziende. L'azienda agricola denuncia all'INPS l'inizio attività obbligatoriamente in via telematica, utilizzando il canale di COMunica, attraverso la sezione Denuncia Aziendale (D.A.). Quest'ultimo, consentendo l'esatta classificazione dell'azienda agricola, ne permette il corretto inquadramento, l'inizio attività e, quindi, le successive operazioni di assunzione, denuncia trimestrale (DMAG UNICO) delle giornate lavorative effettuate, calcolo contributivo e versamento della contribuzione. Quest'ultima avviene mediante modalità tipiche del lavoro dipendente in agricoltura: ossia a mezzo di un modello F24 precompilato che l'INPS invia all'azienda trimestralmente. La particolarità del settore agricolo è quella di avere diverse tipologie di lavoratori:

- **OTD** (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna): sono assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto
- **OTI** (detti anche salariati fissi) assunti con contratti di lavoro senza scadenza

Assimilati ai lavoratori dipendenti sono, poi, i **Piccoli coloni**, ossia coloro che costituiscono, in fondi che non richiedono giornate di lavoro superiori a 119, un rapporto di lavoro di natura associativa, avente per oggetto la conduzione del fondo o l'allevamento del bestiame. I piccoli coloni seguono le disposizioni lavorative del concedente che versa i contributi. La denuncia di attività avviene per questa categoria con cadenza annuale e non trimestrale (entro il 31 marzo di ogni anno).

L'accredito dei contributi dichiarati, ai fini pensionistici e delle prestazioni, avviene dopo la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali effettuata nell'albo pretorio dei comuni di residenza dei lavoratori.

Anche in questo ambito sono applicate le norme relative al Lavoro Occasionale Accessorio e al contratto di somministrazione